

COMUNE DI MADDALONI

PROVINCIA DI CASERTA



REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO AGROALIMENTARE

(Approvato con delibera di C.C. 11 del 15/03/2019)

Art. 1 – Definizione di mercato	11
Art. 2 – Finalità	11
Art. 3 – Gestione del mercato	11
Art. 4 – La commissione	11
Art. 5 – Funzionamento e compiti della commissione	12
Art. 6 – Direttore del mercato	12
Art. 7 – Rilevazioni statistiche dei prezzi	13
Art. 8 – Servizio di polizia	13
Art. 9 – Servizio di pesatura e verifica del peso – strumento di pesatura	13
Art. 10 – Gestione dei servizi	13
Art. 11 – Servizio igienico-sanitario	13
Art. 12 – Servizio di facchinaggio e trasporto	14
Art. 13 – Tariffe	14
Art. 14 – Responsabilità	14
Art. 15 – Venditori e compratori	14
Art. 16 – Commissionari – mandatari ed astatori	15
Art. 17 – Accertamento dei requisiti per l'ammissione agli acquisti ed alla vendita	15
Art. 18 – Disciplina operatori e personale da essi dipendenti	15
Art. 19 – Destinazione ed assunzione dei posteggi	15
Art. 20 – Corrispettivi di concessione	16
Art. 21 – Carattere dell'assegnazione dei posteggi	16
Art. 22 – Gestione dei posteggi	16
Art. 23 – Uso dei posteggi	16
Art. 24 – Termie e revoca delle assegnazioni	17
Art. 25 – Orari del mercato	17
Art. 26 – Ordine interno	18
Art. 27 – Circolazione dei veicoli	18
Art. 28 – Operazioni di vendita	18
Art. 29 – Merce in vendita	18
Art. 30 – Le norme per la commercializzazione	19
Art. 31 – Vendita dei prodotti	19
Art. 32 – Provvedimenti disciplinati ed amministrativi	19
Art. 33 – Commercio all'ingrosso fuori mercato	19
Art. 34 – Norme transitorie	19

Art. 1 - Definizione di mercato

L'area, le attrezzature ed i servizi posti dal Comune di Maddaloni a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti agricoli-alimentari costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi.

Ai fini del presente regolamento, per vendita all'ingrosso si intende quella effettuata per Colli interi e confezionati.

Sono da considerarsi prodotti agricoli alimentari i seguenti:

1. Frutta fresca
2. frutta secca
3. ortaggi
4. cereali
5. altri prodotti agricoli derivanti dalla conservazione e trasformazione degli stessi

Art. 2 - Finalità

Il mercato è un pubblico servizio che, attraverso la concentrazione dell'offerta e la vigilanza delle norme di commercializzazione e di quelle igienico-sanitarie, mira a tutelare i consumatori eliminando la intermediazione inutile e parassitaria.

L'attività del mercato si adeguerà le direttive della Regione dall'enorme da essi manate.

Art. 3 - Gestione del mercato

Il mercato all'ingrosso dei prodotti agricoli alimentari di Maddaloni è gestito direttamente dal comune. I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento al miglioramento degli impianti. L'ente gestore può dare in concessione a terzi i servizi che non ritenga gestire direttamente.

Art. 4 - La commissione

Presso il mercato all'ingrosso di prodotti agricoli alimentari è costituita un'apposita commissione presieduta dal legale rappresentante dell'ente gestore o da un suo delegato. Essa è nominata dall'ente ed è composta dai seguenti membri, designati dai rispettivi enti, associazioni ed organizzazioni:

1. Tre rappresentanti del comune di cui uno della minoranza
2. Un rappresentante della Camera di Commercio
3. Tre rappresentanti del Movimento Cooperativo dei produttori
4. Tre rappresentanti di associazioni di categoria della produzione
5. Due rappresentanti dei consumatori di cui uno in rappresentanza delle cooperative di consumo
6. Due rappresentanti del commerciato all'ingrosso operante sul mercato
7. Due rappresentanti dell'Industria di trasformazione di conservazione
8. Due rappresentanti dei commissari del mercato
9. Due rappresentanti del Commercio al dettaglio
10. Due rappresentanti del commercio ambulante
11. Due rappresentanti dei Facchini e degli altri lavoratori dipendenti
12. L'ufficiale sanitario o un suo delegato
13. Il direttore del mercato agroalimentare

La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati. Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione o dal comitato di coordinamento è trasmessa all'assessorato regionale del Commercio a cura del segretario entro 20 giorni dall'adozione.

Il segretario della commissione, radice verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Art. 5 – Funzionamento e compiti della commissione

La commissione del mercato si riunisce ogni sei mesi oppure ogni volta che è convocata dal Presidente oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in caso di prima convocazione e con la presenza di qualsiasi numero di componenti, comunque non inferiori a 3, in seconda convocazione.

I membri della commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

La commissione ha il compito di:

- Esprimere parere sul numero dei posteggi in relazione allo spazio totale disponibile e da quello che può occupare ciascun posteggio, precisando inoltre la parte di superficie riservata ai produttori associati e singoli e quella destinata a venditori occasionali purché in possesso dei requisiti di legge. Nella determinazione della superficie si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio.
- Esprimere parere in ordine alla durata delle concessioni dei posteggi.
- Esprimere parere sulle sanzioni nei confronti degli operatori del mercato e sulle tariffe dei servizi. Proporre all'ente gestore le modifiche dei miglioramenti da apportare alle attrezzature e servizi anche sotto l'aspetto igienico-sanitario nonché le modifiche da apportare nel mercato al fine di rendere più rispondenti le esigenze di funzionamento delle attività commerciale che vi si svolgono.
- Esprimere pareri circa l'organico del personale per rendere più idoneo al funzionamento dei servizi nonché esercitare ogni altra attribuzione espressamente previste dalla normativa vigente.

Art. 6 – Direttore del mercato

Al mercato è proposto un direttore responsabile la cui nomina è fatta dal comune attraverso espletamento di concorso pubblico per titoli e per esami, sentita la commissione di mercato.

Per partecipare al concorso bisogna essere in possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio in economia aziendale in Agrario laurea equipollente o qualsiasi laurea magistrale e/o specialistica dell'ambito giuridico-economico-agrario.

Il direttore del mercato il responsabile del regolare funzionamento dello stesso e dell'impiego del personale assegnato alla struttura.

Al direttore del mercato sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:

- Curare l'istruttoria delle pratiche per l'ammissione delle vendite e agli acquisti
- Curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato
- Vigilare perché non vengono intralciate le operazioni di rifornimento del mercato.
- Accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuano secondo le norme previste dal regolamento.
- Autorizzare in caso eccezionale l'introduzione e l'uscita dei prodotti oltre l'orario previsto.
- Emanare ordine di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni.
- Fare allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della Legge e del presente regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

Art. 7 – Rilevazioni statistiche dei prezzi

Le rilevazioni statistiche effettuato in conformità alle disposizioni dell'ISTAT riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime, delle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

La rilevazione statistica delle quantità è basato sul controllo dei documenti di entrata delle merci o del foglio d'asta nei mercati in cui vige tale sistema di vendita.

La rilevazione dei prezzi, viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati.

L'ISTAT può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre di intesa con l'Ente gestore apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel mercato.

Art. 8 – Servizio di polizia

Nel mercato l'ordine pubblico e la vigilanza sono assicurati dai componenti organi di polizia locale.

Art. 9 – Servizio di pesatura e verifica del peso – strumento di pesatura

All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso. La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori all'atto della consegna delle merci. Gli strumenti di pesatura devono essere mantenuti puliti ed in perfetta condizione di funzionamento, regolati e verificati prima di essere adoperati e bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 10 – Gestione dei servizi

L'Ente gestore provvede direttamente a tutti i servizi di mercato, salvo la facoltà di dare in concessione:

- Il servizio di facchinaggio, traino e trasporto.
- I servizi di pulizia del mercato.
- Il servizio di bar e ristorante.
- Il servizio di posteggi per veicoli ed automezzi.
- I servizi di pubblicità.

Privilegiando eventualmente associazioni o cooperative del territorio salvo diverse disposizioni legislative.

I concessionari sono responsabili dei propri dipendenti e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività. Il concessionario non può subconcedere servizio assunto, pena decadenza della concessione.

Art. 11 – Servizio igienico-sanitario

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture ed attrezzature, provvedono i competenti organi regionali, provinciali e comunali, anche in materia d'igiene del suolo, dell'abitato e delle attrezzature.

Per esigenze igienico-sanitarie può essere vietate il ritiro delle merci.

Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria i cui controlli devono essere previsti quotidianamente ed effettuati in modo efficace.

Gli assegnatari devono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini ecc. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

I rifiuti devono essere differenziati secondo le modalità indicate da Direttore di mercato, unitamente all'Amministrazione Comunale da parte degli intestatari dei posteggi.

Art. 12 - Servizio di facchinaggio e trasporto

Il servizio di facchinaggio e trasporto all'interno del mercato può essere dato in concessione dal comune a privati. In mancanza di dette concessioni le operazioni di cui sopra saranno eseguite da facchini liberi esercenti, purché in possesso del certificato di iscrizione nel registro di cui all'articolo 121 del TULPS, sentiti i rappresentanti sindacali delle categorie operanti nel mercato.

Per ambito del posteggio si intende anche il pianale del veicolo ad esso accostato per lo scarico. I lavoratori facchini liberi, devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere sempre in possesso del libretto sanitario aggiornato.

Art. 13 - Tariffe

Le tariffe dei servizi di mercato, comprese quelli dati in concessione, sono proposte dall'Ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato, approvate nei modi di legge ed esposte in luogo adatto in modo che tutti quelli che operano possono prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti al comma precedente.

L'impostazione di tariffe superiori a quelle fissate comporta l'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività del mercato.

Art. 14 - Responsabilità

Il comune non assume responsabilità di nessuna natura per danni, mancanza o deperimento dei prodotti e cose che dovessero derivare dagli operatori o ai frequentatori del mercato.

Gli operatori del mercato sono responsabili dei danni da essi dai loro dipendenti causati all'Ente gestore.

Art. 15 - Venditori e compratori

Sono ammessi ad operare nel mercato le seguenti categorie:

1. Venditori
 - I commercianti all'ingrosso commissionari, astatori e mandatari iscritti negli appositi albi;
 - I produttori singoli o associati anche se non iscritti negli Albi nei limiti della capacità produttiva delle loro aziende.
 - I consorzi le cooperative di produttori di commercianti.
 - Le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti e le organizzazioni di produttori.
2. Compratori
 - I commercianti all'ingrosso e al minuto.
 - I commissari ed i mandatari.

- Le imprese che provvedono alla lavorazione conservazione e trasformazione dei prodotti, le comunità, i gestori di alberghi, i ristoranti, le mense, gli spacci aziendali e di altri consorzi.
- I gruppi di acquisto, i loro consorzi e associazioni, e sentita la commissione di mercato, i privati consumatori, con i limiti, le modalità e durante l'apposito orario stabilito dal comune.

Art. 16 - Commissionari - mandatari ed astatori

Sono ammesse ad operare nel mercato per le vendite gli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato al comune cauzione non inferiore ad euro _____ in denaro o titoli di Stato, o garantiti dallo Stato al valore di borsa mediante fidejussione bancaria.

L'importo della cauzione è fissato dal comune, sentita la commissione di mercato.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

La cauzione di cui al presente articolo resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato.

Art. 17 - Accertamento dei requisiti per l'ammissione agli acquisti ed alla vendita

Per l'accesso al mercato il direttore rilascia a tutti gli operatori apposita tessera munite di fotografia da cui risultano le generalità del titolare, il titolo di ammissione al mercato ed il periodo di validità.

Il direttore del mercato è tenuto a vietare l'accesso allo stesso a coloro che risulteranno sforniti della tessera per cui rilascio può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

Art. 18 - Disciplina operatori e personale da essi dipendenti

I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti negli appositi albi. Possono vendere i prodotti di loro produzione, direttamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dell'azienda. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi purché iscritti nell'apposito albo dei commissari.

I commissari, con posteggio nel mercato, possono effettuare vendite per conto proprio solo se iscritti nell'albo dei commercianti.

È vietato ai commercianti ed ai commissionari, ammessi ad operare nel mercato, di vendere derrate in loro possesso ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di mercato.

I commissionari, i mandatari, gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato sia fuori, il commercio dei prodotti oggetto delle attività di mercato nel quale operano, né svolgere lo stesso per interposta persona.

Tutti coloro che sono addetti alla preparazione, manipolazione e vendita di prodotti alimentari devono essere muniti dell'apposito libretto sanitario aggiornato è sottoposto agli obblighi delle disposizioni vigenti.

Art. 19 - Destinazione ed assunzione dei posteggi

Il Comune, nell'assegnazione dei posteggi del mercato, garantisce la priorità alle organizzazioni di produttori associati in forma cooperativa, alle cooperative e loro consorzi. Il Comune, inoltre, ai fini dell'assegnazione prenderà in considerazione i seguenti criteri:

- Rilevanza e continuità dell'attività.
- Volume di affari trattati in precedenza.
- Anzianità della ditta richiedente.

In caso di parità di condizione delle ditte richiedenti, si potrà ricorrere al sorteggio. I posteggi per attività a carattere continuativo sono assegnati dal comune su domanda degli interessati, presentate con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal bando di concorso e corredato dai documenti prescritti. Le assegnazioni dei predetti posteggi non possono avere una durata, salvo revoca, superiore ad anni _____ e non inferiore ad anni _____, salvo rinnovo ed avranno comunque scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data d'inizio.

Le aree destinate ai produttori singoli e associati, sono assegnate ai richiedenti proporzionalmente all'entità di produzione dichiarata sia a carattere fisso, che a carattere saltuario e non devono essere inferiori al 20%. Le assegnazioni delle aree di chiusura sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso

Art. 20 - Corrispettivi di concessione

I corrispettivi di concessione dei posteggi sono stabiliti dal comune e comprendono anche il godimento delle attrezzature, dei parcheggi e dell'organizzazione del mercato nonché delle prestazioni, dell'assistenza e della vigilanza del personale comunale.

Detti corrispettivi, soggetti all'IVA, sono stabiliti in canoni di rilascio, da versarsi all'atto della prima concessione, esclusi i rinnovi, ed in canone annuale da pagare in rate anticipate, in misura tale da costituire un deposito cauzionale di almeno tre mensilità. In caso di ritardato pagamento oltre il decimo giorno di ciascun trimestre è applicato il diritto di mora pari al 10% della somma dovuta ed in caso di sanzione reiterata potrà essere adottato il provvedimento di revoca della concessione.

Art. 21 - Carattere dell'assegnazione dei posteggi

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare, subordinatamente all'autorizzazione dell'ente gestore. In caso di morte dell'assegnatario, gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell'assegnazione, fino alla scadenza, purché abbiano i requisiti per l'ammissione alle vendite del mercato. In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persone avente i suddetti requisiti.

Se la persona fisica intende costituire una società per l'esercizio dell'attività, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia intestato alla società rivolgendo regolare domanda all'ente gestore del mercato.

L'eventuale provvedimento di diniego al trasferimento della titolarità, deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione per la ditta richiedente.

Art. 22 - Gestione dei posteggi

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalle persone che lo rappresenta. Qualora l'assegnatario sia persona fisica, in caso di comprovato impedimento, può farsi rappresentare, per un massimo di sei mesi, nella gestione dal coniuge o da un parente entro il terzo grado o da terza persona avente i requisiti di legge e mandato di rappresentanza. Se la rappresentanza supera complessivamente il quarto della durata della concessione quest'ultima è revocata.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persone che abbiano mandato e rappresentanza.

Art. 23 - Uso dei posteggi

In conformità degli atti di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e l'indirizzo. Le cooperative e

le associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale e la sede. I posteggi ed i magazzini devono essere usati solo per il deposito dei prodotti delle attrezzature necessarie per la vendita. È vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito d'imballaggi vuoti.

Non è consentito installare nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione del comune.

Art. 24 - Termine e revoca delle assegnazioni

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- Alla scadenza.
- Per rinuncia dell'assegnatario.
- Per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario.
- Per scioglimento della società.

L'assegnazione del posteggio e revocata nei seguenti casi:

- Perdita dei requisiti per l'ammissione alle vendite del mercato.
- Cessione totale o parziale del posteggio a terzi.
- Inattività completa del posteggio per 30 giorni consecutivi o per 60 giorni complessivi in un anno.
- Gravi infrazioni alle Leggi o al regolamento del mercato.
- Accertata morosità di oltre 30 giorni dal pagamento del canone stabilito per il posteggio.

La revoca è dichiarata dall'ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato.

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi devono essere riconsegnati all'ente gestore liberi da persone e cose entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso d'inottemperanza si procede allo sgombro a cura dell'ente gestore e a spese dell'assegnatario che è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

Salvo ogni altra azione civile e penale.

Art. 25 - Orari del mercato

Orari di funzionamento del mercato:

- Apertura cancelli ore 3:00.
- Inizio contrattazione ore 4:30.
- Termine contrattazione ore 9:30.
- Chiusura cancelli ore 10:30.

Il comune può autorizzare l'anticipo dell'orario dell'apertura dei cancelli fino ad un massimo di 3 ore fermo restando, in ogni caso, orario d'inizio delle contrattazioni.

Nelle giornate di domenica il mercato, su specifica richiesta degli interessati, sarà aperto dalle ore 9:00 alle ore 11:00 per consentire lo scarico della merce da parte degli autotrasportatori che vengono da fuori regione.

Il mercato osserverà la chiusura completa i seguenti giorni:

- 1 e 6 gennaio.
- Lunedì dell'Angelo.
- 25 aprile.
- 1 maggio.
- 15 agosto.
- 29 settembre.
- 1 novembre.
- 8 dicembre.
- 25 e 26 dicembre

L'inizio ed il termine delle contrattazioni, e delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito cartello.

Nelle giornate di giovedì e sabato i commissionari possono accantonare la merce non venduta in un'area all'uopo adibita per consentire la devoluzione della stessa alle associazioni no profit.

Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggior condizione di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, di beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazioni, come previsto dalla legge 147 del 2013.

Art. 26 - Ordine interno

È vietato sia nel mercato sia nelle sue dipendenze:

- Ingombrare luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione.
- Attirare i compratori con grida o schiamazzi.
- Sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'ente beneficiario.
- Esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande ed altro senza autorizzazione.
- Introdurre animali.
- Accertare, sollecitare, offrire o accordare mance o compensi di qualsiasi natura.
- Gettare sui luoghi di passaggio merce avariata o altro. Tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine, la disciplina e ogni atto contrario alla sicurezza.
- Accendere fuochi

Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato possono apporre in appositi albi, disposti dalla direzione, avvisi a carattere sindacale.

La concessione di locali, strade e spazi è disciplinata dal Direttore secondo le norme dell'Ente gestore, sentita la commissione di mercato.

Art. 27 - Circolazione dei veicoli

I veicoli portanti prodotti, destinati alla vendita, hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso. Detti veicoli possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentono.

I veicoli devono procedere a passo d'uomo.

Art. 28 - Operazioni di vendita

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione

Art. 29 - Merce in vendita

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza quando quest'ultima caratterizza il prodotto. Sono assolutamente vietati l'assortimento di prodotti diversi in un unico imballaggio. Gli imballaggi devono essere inalterati e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari prescritti.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dovere per il ritiro stesso corrispondere al comune alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

Art. 30 - Le norme per la commercializzazione

Per la classificazione, la calibratura, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli sono regolamentati ai sensi della disciplina Comunitaria. Per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni stabilite dal decreto ministeriale del 7 agosto del 1959 e successive integrazioni e modifiche.

Dell'esatto osservanza delle norme riguardanti la qualificazione ed il confezionamento dei prodotti posti in vendita in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

Art. 31 - Vendita dei prodotti

La vendita di prodotti agroalimentari deve avvenire, peso netto, numero, collo.

Sugli imballaggi deve essere riportata l'indicazione del loro peso. L'Ente gestore ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non classificate secondo le norme in vigore.

Art. 32 - Provvedimenti disciplinati ed amministrativi

Indipendentemente dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, vanno punite, tenuto conto della gravità delle infrazioni della recidività, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Diffida.
- Sospensione degli operatori di ogni attività del mercato per un periodo massimo di 3 giorni.
- Sospensione da ogni attività del mercato per la durata massima di tre mesi.
- Revoca dell'assegnazione del posteggio.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento tipo, valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 33 - Commercio all'ingrosso fuori mercato

L'esercizio del Commercio all'ingrosso, attivato fuori dal mercato, si svolge nel rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, comprese quelle relative all'orario e dal calendario delle operazioni mercatili, ad eccezione di quelli che attengono il funzionamento interno di esse.

In caso di inosservanza si può disporre nei confronti degli operatori mancanti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 34 - Norme transitorie

Eventuali deroghe al presente regolamento, possono essere stabilite dal Consiglio Comunale, sentita la commissione di mercato
